

COPIA

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 66
Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale
di Controllo EE. LL. di Alessandria
con elenco N. 17 Prot. N. 2224
in data 31 OTT 1992

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 28/10/1992

Sessione.....Adunanzastraordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE IN ATTUAZIONE AL D.P.R. 10.09.1990, N.285.

L'anno millenovecentonovantadue addì ventotto del mese di ottobre alle ore 21 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. Ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	ARFINI Ornella in Arzani	Si	
2	BALDUZZI Giuseppe	Si	
3	GOGGI Antonio		Si
4	DALLERA Arturo	Si	
5	SANTI Walter	Si	
6	BALDUZZI Enrico	Si	
7	GALLOTTI Adriano	Si	
8	MONIGHINI Giuseppe	Si	
9	TORTI Claudio	Si	
10	BIANCHI Giuseppe	Si	
11	FRANZOSI Danilo	Si	
12	CARNIGLIA Giuseppe	Si	
13	BALDUZZI Aldo	Si	
14	BAIARDI Giuseppe	Si	
15	BARETELLA Patrizia	Si	
	TOTALI	14	1

con l'intervento e l'opera del signor Dr. Giuseppe CAMPANA — Segretario comunale —

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Prof.Ornella ARFINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato ai sensi del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 con deliberazione del C.C. n. 21 del 07.05.1976, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni ;
- Visto il D.P.R. 10.09.1990 N. 285 di approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale;
- Dato atto che occorre procedere, conseguentemente, ad approvare il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria in attuazione del suddetto D.P.R. N. 285/90;
- Sentita la relazione del Segretario comunale sulle innovazioni da introdursi nel regolamento comunale di polizia mortuaria;
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 53 L.142/90 circa la regolarità tecnico-amministrativa, per quanto di competenza, e la legittimità della proposta di deliberazione;

con voti unanimi favorevoli nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE IL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE SOSTITUTIVO DI QUELLO PRECEDENTE, COMPOSTO DA N. 93 ARTICOLI E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

(n. 04/0402/00 cat.)

Allegato alla delibera di C.C. N.66 in data
28 Ottobre 1992

Comune di ISOLA SANT' ANTONIO

Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE**

IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

COPIA

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 66
Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale
di Controllo EE. LL. di Alessandria
con elenco N. 17 Prot. N. 2224
in data 31 OTT 1992

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 28/10/1992

Sessione.....Adunanzastraordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE IN ATTUAZIONE AL D.P.R. 10.09.1990, N.285.

L'anno millenovecentonovantadue addi ventotto del mese di ottobre alle ore 21 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. Ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	ARFINI Ornella in Arzani	Si	
2	BALDUZZI Giuseppe	Si	
3	GOGGI Antonio		Si
4	DALLERA Arturo	Si	
5	SANTI Walter	Si	
6	BALDUZZI Enrico	Si	
7	GALLOTTI Adriano	Si	
8	MONIGHINI Giuseppe	Si	
9	TORTI Claudio	Si	
10	BIANCHI Giuseppe	Si	
11	FRANZOSI Danilo	Si	
12	CARNIGLIA Giuseppe	Si	
13	BALDUZZI Aldo	Si	
14	BAIARDI Giuseppe	Si	
15	BARETELLA Patrizia	Si	
	TOTALI	14	1

con l'intervento e l'opera del signor Dr. Giuseppe CAMPANA — Segretario comunale —

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Prof.Ornella ARFINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato ai sensi del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 con deliberazione del C.C. n. 21 del 07.05.1976, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni ;
- Visto il D.P.R. 10.09.1990 N. 285 di approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale;

- Dato atto che occorre procedere, conseguentemente, ad approvare il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria in attuazione del suddetto D.P.R. N. 285/90;
 - Sentita la relazione del Segretario comunale sulle innovazioni da introdursi nel regolamento comunale di polizia mortuaria;
 - Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 53 L.142/90 circa la regolarità tecnico-amministrativa, per quanto di competenza, e la legittimità della proposta di deliberazione;
- con voti unanimi favorevoli nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE IL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE SOSTITUTIVO DI QUELLO PRECEDENTE, COMPOSTO DA N. 93 ARTICOLI E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

(n. 04/0402/00 cat.)

Allegato alla delibera di C.C. N.66 in data
28 Ottobre 1992

Comune di ISOLA SANT' ANTONIO

Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE**

IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

3. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

4. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere

entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12.

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui artt. 20 e 21 del citato D.P.R. N. 285/1990.

Art. 13.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e

si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto in duplice cassa, seguendo le prescrizioni dell'art. 18 D.P.R. 28.5.1990, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Sindaco non le vieti nelle contingenze di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17.

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere

inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme, da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, salvo divieto del Sindaco, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre N. 285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

COPIA

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 66
Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale
di Controllo EE. LL. di Alessandria
con elenco N. 17 Prot. N. 2224
in data 31 OTT 1992

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 28/10/1992

Sessione.....Adunanzastraordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE IN ATTUAZIONE AL D.P.R. 10.09.1990, N.285.

L'anno millenovecentonovantadue addi ventotto del mese di ottobre alle ore 21 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. Ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	ARFINI Ornella in Arzani	Si	
2	BALDUZZI Giuseppe	Si	
3	GOGGI Antonio		Si
4	DALLERA Arturo	Si	
5	SANTI Walter	Si	
6	BALDUZZI Enrico	Si	
7	GALLOTTI Adriano	Si	
8	MONIGHINI Giuseppe	Si	
9	TORTI Claudio	Si	
10	BIANCHI Giuseppe	Si	
11	FRANZOSI Danilo	Si	
12	CARNIGLIA Giuseppe	Si	
13	BALDUZZI Aldo	Si	
14	BAIARDI Giuseppe	Si	
15	BARETELLA Patrizia	Si	
	TOTALI	14	1

con l'intervento e l'opera del signor Dr. Giuseppe CAMPANA — Segretario comunale —

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Prof.Ornella ARFINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato ai sensi del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 con deliberazione del C.C. n. 21 del 07.05.1976, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni ;

- Visto il D.P.R. 10.09.1990 N. 285 di approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale;

- Dato atto che occorre procedere, conseguentemente, ad approvare il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria in attuazione del suddetto D.P.R. N. 285/90;

- Sentita la relazione del Segretario comunale sulle innovazioni da introdursi nel

regolamento comunale di polizia mortuaria;

- Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 53 L.142/90 circa la regolarità tecnico-amministrativa, per quanto di competenza, e la legittimità della proposta di deliberazione;

con voti unanimi favorevoli nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE IL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE SOSTITUTIVO DI QUELLO PRECEDENTE, COMPOSTO DA N. 93 ARTICOLI E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

(n. 04/0402/00 cat.)

Allegato alla delibera di C.C. N.66 in data
28 Ottobre 1992

Comune di ISOLA SANT' ANTONIO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

5. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

COPIA

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 66
Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale
di Controllo EE. LL. di Alessandria
con elenco N. 17 Prot. N. 2224
in data 31 OTT 1992

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 28/10/1992

Sessione.....Adunanzastraordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE IN ATTUAZIONE AL D.P.R. 10.09.1990, N.285.

L'anno millenovecentonovantadue addi ventotto del mese di ottobre alle ore 21 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. Ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
---------	----------------	----------	---------

1	ARFINI Ornella in Arzani	Si	
2	BALDUZZI Giuseppe	Si	
3	GOGGI Antonio		Si
4	DALLERA Arturo	Si	
5	SANTI Walter	Si	
6	BALDUZZI Enrico	Si	
7	GALLOTTI Adriano	Si	
8	MONIGHINI Giuseppe	Si	
9	TORTI Claudio	Si	
10	BIANCHI Giuseppe	Si	
11	FRANZOSI Danilo	Si	
12	CARNIGLIA Giuseppe	Si	
13	BALDUZZI Aldo	Si	
14	BAIARDI Giuseppe	Si	
15	BARETELLA Patrizia	Si	
	TOTALI	14	1

con l'intervento e l'opera del signor Dr. Giuseppe CAMPANA — Segretario comunale —

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Prof.Ornella ARFINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato ai sensi del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 con deliberazione del C.C. n. 21 del 07.05.1976, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni ;
- Visto il D.P.R. 10.09.1990 N. 285 di approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale;
- Dato atto che occorre procedere, conseguentemente, ad approvare il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria in attuazione del suddetto D.P.R. N. 285/90;
- Sentita la relazione del Segretario comunale sulle innovazioni da introdursi nel regolamento comunale di polizia mortuaria;
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 53 L.142/90 circa la regolarità tecnico-amministrativa, per quanto di competenza, e la legittimità della proposta di deliberazione;

con voti unanimi favorevoli nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE IL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE SOSTITUTIVO DI QUELLO PRECEDENTE, COMPOSTO DA N. 93 ARTICOLI E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

(n. 04/0402/00 cat.)

Allegato alla delibera di C.C. N.66 in data
28 Ottobre 1992

Comune di ISOLA SANT' ANTONIO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

7. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

8. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

Art. 10

3. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

4. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

2. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a

pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12.

4. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

5. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

6. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. N. 285/1990.

Art. 13.

3. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

4. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

2. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto in duplice cassa, seguendo le prescrizioni dell'art. 18 D.P.R. 28.5.1990, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Sindaco non le vieti nelle contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato

nel primo capoverso.

Art. 16

2. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17.

2. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Art. 20

4. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

6. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o

della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

4. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Per il trasporto delle salme, da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

6. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.

Art. 23

2. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, salvo divieto del Sindaco, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 24

2. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

2. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre N. 285.

Art. 26

3. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
4. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, possono essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una

stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornami preziosi, ecc.

Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A) previo pagamento della relativa tassa.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capo IV

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe o forni o loculi individuali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt.30 e 31 del D.P.R. 10/09/1990, n.285.

Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. precedente sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, eluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente art. sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R.

10.09.1990, n. 285, è consentita, previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, qualora vi sia il consenso di tutti i concessionari medesimi.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata al Sindaco.
3. La tumulazione delle persone di cui al punto 1 è subordinata alla corresponsione di una somma pari al 70% del prezzo delle tariffe di un loculo di ultima categoria.

Art. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. (C.C. n. 25/97)
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici cm.

Art. 44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del

Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 46

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art.47

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo (Delib. di C.C. n. 25 del 30/6/1997).
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano

trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 49

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/90.

Art. 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine

rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
2. Prima dei predetti termini il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.
3. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
5. Il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni ai sensi e nel caso di cui all'art. 86 comma 3° D.P.R. n. 285/90.

Art. 54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 56

1. Nell'eseguire una esumazione od estumulazione dovrà essere esaminata la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
2. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione od estumulazione devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione.

Art. 57

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 58

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della

cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;+

b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile;

c) certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 59

1. Per quanto concerne la cremazione e le modalità di consegna e collocazione delle urne cinerarie, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 80/81 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 60

1. Per quanto concerne le autopsie, si osservano le disposizioni di cui all'art. 45 del D.P.R. n. 285/90.

COPIA

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 66
Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale
di Controllo EE. LL. di Alessandria
con elenco N. 17 Prot. N. 2224
in data 31 OTT 1992

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 28/10/1992

Sessione.....Adunanzastraordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE IN ATTUAZIONE AL D.P.R. 10.09.1990, N.285.

L'anno millenovecentonovantadue addì ventotto del mese di ottobre alle ore 21 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. Ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	ARFINI Ornella in Arzani	Si	
2	BALDUZZI Giuseppe	Si	
3	GOGGI Antonio		Si
4	DALLERA Arturo	Si	
5	SANTI Walter	Si	
6	BALDUZZI Enrico	Si	
7	GALLOTTI Adriano	Si	
8	MONIGHINI Giuseppe	Si	
9	TORTI Claudio	Si	
10	BIANCHI Giuseppe	Si	
11	FRANZOSI Danilo	Si	
12	CARNIGLIA Giuseppe	Si	
13	BALDUZZI Aldo	Si	
14	BAIARDI Giuseppe	Si	
15	BARETELLA Patrizia	Si	
	TOTALI	14	1

con l'intervento e l'opera del signor Dr. Giuseppe CAMPANA — Segretario comunale —

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Prof.Ornella ARFINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato ai sensi del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 con deliberazione del C.C. n. 21 del 07.05.1976, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni ;

- Visto il D.P.R. 10.09.1990 N. 285 di approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale;

- Dato atto che occorre procedere, conseguentemente, ad approvare il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria in attuazione del suddetto D.P.R. N. 285/90;

- Sentita la relazione del Segretario comunale sulle innovazioni da introdursi nel

regolamento comunale di polizia mortuaria;

- Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 53 L.142/90 circa la regolarità tecnico-amministrativa, per quanto di competenza, e la legittimità della proposta di deliberazione;

con voti unanimi favorevoli nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE IL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE SOSTITUTIVO DI QUELLO PRECEDENTE, COMPOSTO DA N. 93 ARTICOLI E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

(n. 04/0402/00 cat.)

Allegato alla delibera di C.C. N.66 in data
28 Ottobre 1992

Comune di ISOLA SANT' ANTONIO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

9. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

10. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

COPIA

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 66
Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale
di Controllo EE. LL. di Alessandria
con elenco N. 17 Prot. N. 2224
in data 31 OTT 1992

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 28/10/1992

Sessione.....Adunanzastraordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE IN ATTUAZIONE AL D.P.R. 10.09.1990, N.285.

L'anno millenovecentonovantadue addi ventotto del mese di ottobre alle ore 21 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. Ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
---------	----------------	----------	---------

1	ARFINI Ornella in Arzani	Si	
2	BALDUZZI Giuseppe	Si	
3	GOGGI Antonio		Si
4	DALLERA Arturo	Si	
5	SANTI Walter	Si	
6	BALDUZZI Enrico	Si	
7	GALLOTTI Adriano	Si	
8	MONIGHINI Giuseppe	Si	
9	TORTI Claudio	Si	
10	BIANCHI Giuseppe	Si	
11	FRANZOSI Danilo	Si	
12	CARNIGLIA Giuseppe	Si	
13	BALDUZZI Aldo	Si	
14	BAIARDI Giuseppe	Si	
15	BARETELLA Patrizia	Si	
	TOTALI	14	1

con l'intervento e l'opera del signor Dr. Giuseppe CAMPANA — Segretario comunale —

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Prof.Ornella ARFINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato ai sensi del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 con deliberazione del C.C. n. 21 del 07.05.1976, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni ;
- Visto il D.P.R. 10.09.1990 N. 285 di approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale;
- Dato atto che occorre procedere, conseguentemente, ad approvare il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria in attuazione del suddetto D.P.R. N. 285/90;
- Sentita la relazione del Segretario comunale sulle innovazioni da introdursi nel regolamento comunale di polizia mortuaria;
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 53 L.142/90 circa la regolarità tecnico-amministrativa, per quanto di competenza, e la legittimità della proposta di deliberazione;

con voti unanimi favorevoli nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE IL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE SOSTITUTIVO DI QUELLO PRECEDENTE, COMPOSTO DA N. 93 ARTICOLI E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

(n. 04/0402/00 cat.)

Allegato alla delibera di C.C. N.66 in data
28 Ottobre 1992

Comune di ISOLA SANT' ANTONIO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

11. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

12. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

Art. 10

5. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

6. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

3. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a

pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12.

7. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

8. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

9. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. N. 285/1990.

Art. 13.

5. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

6. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

3. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

5. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto in duplice cassa, seguendo le prescrizioni dell'art. 18 D.P.R. 28.5.1990, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Sindaco non le vieti nelle contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato

nel primo capoverso.

Art. 16

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17.

3. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

3. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Art. 20

7. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

9. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o

della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

7. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Per il trasporto delle salme, da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

9. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.

Art. 23

3. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, salvo divieto del Sindaco, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 24

3. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

3. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre N. 285.

Art. 26

5. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
6. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

COPIA

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 66
Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale
di Controllo EE. LL. di Alessandria
con elenco N. 17 Prot. N. 2224
in data 31 OTT 1992

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 28/10/1992

Sessione.....Adunanzastraordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE IN ATTUAZIONE AL D.P.R. 10.09.1990, N.285.

L'anno millenovecentonovantadue addì ventotto del mese di ottobre alle ore 21 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. Ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	ARFINI Ornella in Arzani	Si	
2	BALDUZZI Giuseppe	Si	
3	GOGGI Antonio		Si
4	DALLERA Arturo	Si	
5	SANTI Walter	Si	
6	BALDUZZI Enrico	Si	
7	GALLOTTI Adriano	Si	
8	MONIGHINI Giuseppe	Si	

9	TORTI Claudio	Si	
10	BIANCHI Giuseppe	Si	
11	FRANZOSI Danilo	Si	
12	CARNIGLIA Giuseppe	Si	
13	BALDUZZI Aldo	Si	
14	BAIARDI Giuseppe	Si	
15	BARETELLA Patrizia	Si	
	TOTALI	14	1

con l'intervento e l'opera del signor Dr. Giuseppe CAMPANA — Segretario comunale —

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Prof.Ornella ARFINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato ai sensi del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 con deliberazione del C.C. n. 21 del 07.05.1976, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni ;

- Visto il D.P.R. 10.09.1990 N. 285 di approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale;

- Dato atto che occorre procedere, conseguentemente, ad approvare il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria in attuazione del suddetto D.P.R. N. 285/90;

- Sentita la relazione del Segretario comunale sulle innovazioni da introdursi nel regolamento comunale di polizia mortuaria;

- Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 53 L.142/90 circa la regolarità tecnico-amministrativa, per quanto di competenza, e la legittimità della proposta di deliberazione;

con voti unanimi favorevoli nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE IL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE SOSTITUTIVO DI QUELLO PRECEDENTE, COMPOSTO DA N. 93

ARTICOLI E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA
PRESENTE DELIBERAZIONE.

(n. 04/0402/00 cat.)

Allegato alla delibera di C.C. N.66 in data
28 Ottobre 1992

Comune di ISOLA SANT' ANTONIO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

E CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4

13. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

14. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

COPIA

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 66
Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale
di Controllo EE. LL. di Alessandria
con elenco N. 17 Prot. N. 2224
in data 31 OTT 1992

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del giorno 28/10/1992

Sessione.....Adunanzastraordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE IN ATTUAZIONE AL D.P.R. 10.09.1990, N.285.

L'anno millenovecentonovantadue addì ventotto del mese di ottobre alle ore 21 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. Ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	ARFINI Ornella in Arzani	Si	
2	BALDUZZI Giuseppe	Si	
3	GOGGI Antonio		Si
4	DALLERA Arturo	Si	
5	SANTI Walter	Si	
6	BALDUZZI Enrico	Si	

7	GALLOTTI Adriano	Si	
8	MONIGHINI Giuseppe	Si	
9	TORTI Claudio	Si	
10	BIANCHI Giuseppe	Si	
11	FRANZOSI Danilo	Si	
12	CARNIGLIA Giuseppe	Si	
13	BALDUZZI Aldo	Si	
14	BAIARDI Giuseppe	Si	
15	BARETELLA Patrizia	Si	
	TOTALI	14	1

con l'intervento e l'opera del signor Dr. Giuseppe CAMPANA — Segretario comunale —
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Prof.Ornella ARFINI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato ai sensi del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 con deliberazione del C.C. n. 21 del 07.05.1976, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni ;
- Visto il D.P.R. 10.09.1990 N. 285 di approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale;
- Dato atto che occorre procedere, conseguentemente, ad approvare il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria in attuazione del suddetto D.P.R. N. 285/90;
- Sentita la relazione del Segretario comunale sulle innovazioni da introdursi nel regolamento comunale di polizia mortuaria;
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 53 L.142/90 circa la regolarità tecnico-amministrativa, per quanto di competenza, e la legittimità della proposta di deliberazione;

con voti unanimi favorevoli nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE IL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE SOSTITUTIVO DI QUELLO PRECEDENTE, COMPOSTO DA N. 93 ARTICOLI E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

(n. 04/0402/00 cat.)

Allegato alla delibera di C.C. N.66 in data
28 Ottobre 1992

Comune di ISOLA SANT' ANTONIO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

15. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

16. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

Art. 10

7. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

8. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

4. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle

norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12.

10. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

11. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

12. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. N. 285/1990.

Art. 13.

7. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

8. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

4. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

7. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto in duplice cassa, seguendo le prescrizioni dell'art. 18 D.P.R. 28.5.1990, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Sindaco non le vieti nelle contingenze di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17.

4. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

4. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Art. 20

10. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

11. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

12. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località

funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

10. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

11. Per il trasporto delle salme, da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

12. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.

Art. 23

4. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, salvo divieto del Sindaco, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 24

4. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

4. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre N. 285.

Art. 26

7. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
8. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 31

11. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
12. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
13. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
14. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, possono essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
15. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
16. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
17. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
18. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
19. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
20. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

4. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
5. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
6. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornami preziosi, ecc.

Art. 34

2. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

4. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A) previo pagamento della relativa tassa.
5. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
6. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capo IV

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 36

2. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- d) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- e) tombe o forni o loculi individuali;
- f) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 37

- 2. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt.30 e 31 del D.P.R. 10/09/1990, n.285.

Art. 38

- 2. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. precedente sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 39

- 2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40

- 6. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - d) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - e) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - f) ad enti, corporazioni, fondazioni.
- 7. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
- 8. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, eluso ogni altro.
- 9. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente art. sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
- 10. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 41

- 4. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è consentita, previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco,

di anche uno solo dei concessionari, qualora vi sia il consenso di tutti i concessionari medesimi.

5. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata al Sindaco.
6. La tumulazione delle persone di cui al punto 1 è subordinata alla corresponsione di una somma pari al 70% del prezzo delle tariffe di un loculo di ultima categoria.

Art. 42

6. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
7. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
8. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. (C.C. n. 25/97)
9. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
10. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 43

2. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici cm.

Art. 44

5. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
6. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia

Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

7. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
8. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 45

3. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
4. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 46

2. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art.47

4. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo (Delib. di C.C. n. 25 del 30/6/1997).
5. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
6. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 48

3. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave

situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

4. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 49

2. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50

4. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
5. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
6. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/90.

Art. 51

2. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 52

6. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
7. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
8. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
9. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
10. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 53

6. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
7. Prima dei predetti termini il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.
8. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
9. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
10. Il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni ai sensi e nel caso di cui all'art. 86 comma 3° D.P.R. n. 285/90.

Art. 54

2. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 55

3. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.
4. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 56

3. Nell'eseguire una esumazione od estumulazione dovrà essere esaminata la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione od estumulazione devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione.

Art. 57

2. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 58

3. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - d) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di

proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;+

e) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile;

f) certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 59

2. Per quanto concerne la cremazione e le modalità di consegna e collocazione delle urne cinerarie, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 80/81 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 60

2. Per quanto concerne le autopsie, si osservano le disposizioni di cui all'art. 45 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 64

1. Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un deposito di osservazione;
- d) una camera mortuaria;
- e) una cappella;
- f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- g) un alloggio per il custode;
- h) un ossario;
- i) una sala per autopsia;

j) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

Art. 65

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio;
- b) un custode;
- c) un manovale (affossatore o necroforo).

Art. 66

1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 67

1. Il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal

- cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 68

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

Art. 69

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.
2. Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

Art. 70

1. Gli alloggi al personale addetto al cimitero sono concessi per solo uso di abitazione civile.
2. E' quindi vietato al medesimo di praticarvi industrie di ogni fatta, lavatura e bucato per conto altrui, allevamento di animali e simili, come pure di usare i locali per deposito di generi all'infuori di quelli di ordinario consumo nelle famiglie.
3. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari acciò

non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 71

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 72

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 73

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due m. di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 74

1. È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi

richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni , sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.
3. Per i rifiuti cimiteriali si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10.09.1982, n. 915, relative ai rifiuti speciali.

Art. 75

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 76

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 77

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta

Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 78

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 79

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 80

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 81

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate, entro un mese.

Art. 82

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 83

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 84

1. È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 85

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 86

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo X

CONTRAVVENZIONI

Art. 87

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 89

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

Addi, 28.10.1992

Allegato A

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

N.	Natura della concessione	Importo
1	Pel collocamento dei cippi di altezza non superiore ai mt. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno	L. 50.000
2	Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai mt. 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo	L. 100.000
3	Pel collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai mt. 1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine	L. 150.000

Allegato B

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.	Indicazione dei servizi	Importo
1	Esumazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma richiesta dai "privati"	L. 150.000
2	Tumulazione di salma	L. 100.000
3	Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria	L. 100.000
4	Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	L. 150.000
5	Estumulazione di salma	L. 100.000
6	Iniezioni conservative	L. 50.000

Allegato C

TARIFFE ALTRI SERVIZI CIMITERIALI

Tassa per allacciamento acqua per costruzione edicola	L. 150.000
Tassa per allacciamento luce per lavori ad edicole o aree private	L. 50.000
Deposito per costruzione edicole	L. 350.000
Concessione aree cimiteriali esterne o interne	L. 3.000.000
Concessione ossarietti	L. 400.000
Concessioni loculi corrispondenti a:	
1^ fila da terra	L. 900.000
2^ fila da terra	L. 1.200.000
3^ fila da terra	L. 1.200.000
4^ fila da terra	L. 900.000
5^ fila da terra	L. 750.000

Allegato D

RESTITUZIONE LOCULI AL COMUNE – RIMBORSI

- Per restituzione loculo non usato: 50% del valore pagato.
- Per restituzione loculo usato: nulla.

Allegato E

TARIFFE TRASPORTI FUNEBRI

Diritto fisso salma e/o resti mortali in entrata o in uscita	L. 100.000
--	------------

Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 OTTOBRE 1992 N.66

IL SINDACO

Il Segretario

Su attestazione del messo comunale la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 31/10/1992 al 14/11/1992.

Li, 31/10/1992

IL SEGRETARIO COMUNALE

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Data lettura al presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to ARFINI Ornella

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Campana Giuseppe

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni dal 31/10/1992 al 14/11/1992

Li 31/10/1992

Visto: IL SINDACO
f.to ARFINI Ornella

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Campana Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li 31/10/1992

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Spazio riservato per il visto di approvazione).

Questa deliberazione pervenuta al [CO.RE.CO](#) il 03/11/1992 prot. n. 4362 è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 della legge 8-6-90 n. 142 col giorno 23/11/1992.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

